

 concorsi.
superiori

Concorso

MINISTERO

del **TURISMO**

180

**Funzionari
e assistenti**

20 Assistenti economico
finanziario-contabili (cod. TUR-AE FC)

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**

per le **prove preselettiva** e **scritta**

NLD
CONCORSI

Capitolo 3

Pubblica amministrazione e turismo

SOMMARIO

1. Le funzioni amministrative: considerazioni generali - 2. L'amministrazione centrale del turismo: il Ministero del turismo. *Rinvio*. - 3. Il sistema delle conferenze. - 3.1. La Conferenza Nazionale del turismo. - 3.2. Il Comitato permanente di promozione del turismo - 4. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) - 5. L'Osservatorio nazionale del turismo. - 6. L'Automobile club d'Italia (ACI) - 7. Il Club alpino italiano (CAI) - 8. Le Regioni, enti locali e turismo - 9. Ulteriori enti con competenze in materia turistica: sistemi turistici locali - 10. Associazioni private e turismo - 10.1. Il Touring club italiano - 10.2. L'associazione italiana alberghi per la gioventù - 10.3. Federcampeggio - 10.4. Le Pro loco

1. Le funzioni amministrative: considerazioni generali

Per funzione amministrativa si intende l'attività di **gestione concreta e cura degli interessi pubblici**, attraverso cui un ente persegue gli obiettivi fissati dagli organi di governo.

In altri termini, la funzione amministrativa è traduzione in atti e operazioni concrete dell'indirizzo politico deliberato dal governo. È per tale ragione che tale funzione, pur essendo ascritta all'ambito del potere esecutivo, se ne distanzia in ragione dell'ontologica differenza con la funzione di governo propriamente intesa, con cui gli organi politici fissano gli obiettivi che l'apparato amministrativo dovrà poi perseguire.

L'apparato amministrativo che prende il nome di pubblica amministrazione è il complesso degli uffici (e degli enti) che perseguono gli interessi pubblici. Tali enti, tradizionalmente, si distinguono in enti territoriali ed enti funzionali. Occorre poi distinguere gli enti dello Stato (nella sua parte centrale e in quella periferica), dagli enti delle regioni e dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Nel presente capitolo si esamineranno gli enti che per la pubblica amministrazione si occupano di turismo, anche alla luce della loro evoluzione storica.

2. L'amministrazione centrale del turismo: il Ministero del turismo. *Rinvio*.

Essenziale appare allora ricostruire sinteticamente la linea evolutiva che ha portato il legislatore ad istituire il **Ministero del turismo**, a sopprimerlo e a istituirlo nuovamente nel 2021.

Per una più approfondita disamina, si rinvia a Parte III.

3. Il sistema delle conferenze.

Come si è visto, il turismo presenta un sistema di competenze estremamente intricato. L'evoluzione degli enti che se ne sono occupati lo dimostra, così come il difficile (e, soprattutto in passato, non sempre riconosciuto) ruolo delle Regioni.

Poiché, anche per effetto della sentenza della Corte cost. 5 aprile 2012, n. 80, la materia del turismo è di competenza piena delle Regioni, il turismo è divenuto con il tempo la sede privilegiata ove operare un sinergico, continuo e costante coordinamento tra Stato e Regioni.

Sul punto, particolarmente importante è la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (di seguito **Conferenza Stato-Regioni**). Si tratta di un **organo di coordinamento**, nato come organismo assimilato a un comitato interministeriale nel 1983, rafforzato nel 1988 con la l. 23 agosto 1988, n. 400 e definitivamente disciplinato dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. È presieduta dal Presidente del Consiglio dei

ministri o da un ministro da lui delegato e vi partecipano i presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Opera come luogo di compensazione ed omogeneizzazione dei vari interessi in gioco, ogni qual volta lo Stato debba trovare l'accordo, o l'intesa, con le Regioni in ordine a un determinato atto. In sostanza è un luogo ove opera la **concertazione delle decisioni**, dal momento che enti diversi convergono su un documento finale. Presupposto per l'applicazione della conferenza è che la materia affrontata non sia di quelle rimesse all'esclusiva competenza statale, potendo in questi casi lo Stato agire anche senza la previa consultazione (o il previo assenso) delle Regioni. La Conferenza è il luogo ove si realizza il **principio di leale collaborazione** tra enti diversi, richiamato da costanza giurisprudenza della Corte costituzionale come principio guida dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali.

Proprio per la sua idoneità a decidere su materie anche di competenza degli enti locali, il d.lgs. n. 281/1997 ha istituito anche la **Conferenza unificata**, cioè la Conferenza Stato - città ed autonomie locali per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni.

Tali Conferenze hanno competenza generale, vale a dire che la loro istituzione, convocazione e disciplina non è limitata al turismo ma a qualunque materia richieda una decisione congiunta di Stato, Regioni ed enti locali. Nella legislazione settoriale turistica si rinvencono però degli organi simili. È il caso della Conferenza nazionale del turismo, prevista dalla l. 29 marzo 2001, n. 135 e oggi disciplinata dall'art. 56 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Essa svolge un ruolo rilevante per la composizione, orientamento, verifica e confronto delle istanze dei soggetti istituzionalmente coinvolti nel turismo, senza per questo che sia una duplicazione della Conferenza Stato-Regioni prima esaminata.

► 3.1. La Conferenza Nazionale del turismo

La **Conferenza nazionale del turismo** (art. 56 Cod. Turismo) è un'importante sede di confronto e indirizzo in materia turistica, indetta almeno ogni **due anni** dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, e organizzata in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. A questo appuntamento partecipano numerosi soggetti istituzionali e rappresentativi: esponenti del Governo e delle autonomie locali, tra cui il Sindaco di Roma Capitale, i rappresentanti di **ANCI, UPI, UNCEM, CNEL, Unioncamere, ISTAT**, oltre alle principali **associazioni del settore turistico**, dei consumatori, del turismo sociale, delle pro loco, delle associazioni ambientaliste, animaliste e sindacali.

La Conferenza ha il **compito** di fornire indirizzi per la definizione e l'aggiornamento delle **linee guida del piano strategico nazionale del turismo**, che includono una sezione dedicata allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema turistico di Roma Capitale. Le relative linee guida vengono attuate dal Sindaco di Roma, in accordo con il Ministro delegato e con le amministrazioni statali e regionali competenti, tenendo conto delle indicazioni delle associazioni coinvolte.

Oltre a delineare le **strategie**, la Conferenza svolge una **funzione di verifica** dell'attuazione delle linee guida, con particolare attenzione alle politiche turistiche e alle misure intersettoriali connesse. Rappresenta inoltre un'occasione di dialogo tra istituzioni e attori del settore. Gli esiti della Conferenza vengono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. Le spese per il suo funzionamento sono coperte con le risorse già previste nel bilancio ordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, specificamente quelle destinate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

► 3.2. Il Comitato permanente di promozione del turismo

Parimenti importante è il **Comitato permanente di promozione del turismo** in Italia, disciplinato dall'art. 58 del d.lgs. n. 79/2011 che, a seguito della ricostituzione del Ministero del turismo, è oggi incardinato presso quest'ultimo. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

Ha il compito di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale. In esso è assicurata la rappresentanza di tutti

i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. Più in particolare, il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:

- a) **identificazione omogenea** delle **strutture pubbliche** dedicate a garantire i servizi del turista;
- b) **accordi di programma** con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
- c) **sostegno ed assistenza alle imprese** che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
- d) **promozione dell'immagine dell'Italia**, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
- e) **organizzazione** dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
- f) **raccordo e cooperazione** tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
- g) **promozione a fini turistici** del marchio Italia.

4. L' Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)

L'Enit, **Ente nazionale italiano per il turismo** (art. 57 Cod. turismo), è l'ente pubblico, nato nel 1919, con il compito di incrementare le attività turistiche. Nel corso degli anni è divenuto un centro propulsivo per il settore turistico fino che venne istituito il Ministero del turismo, la cui creazione andava inevitabilmente a offuscare il ruolo svolto dall'Enit fino ad allora. Dopo le varie riorganizzazioni subite dall'ente, in linea con le diverse riorganizzazioni delle strutture statali operanti nel settore, l'Enit è stato trasformato in agenzia nazionale del turismo pur mantenendo intatta la sua originaria denominazione (cfr. l. 14 maggio 2005, n. 80), sottoposta alla vigilanza del neo costituito Ministero del turismo. L'agenzia, secondo il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 sono strutture che svolgono attività a carattere *tecnico-operativo* di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Operano, dunque, al servizio delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda l'Enit, essa è inquadrabile nel novero delle agenzie tecniche, ed è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

Nel 2014 si è registrata l'ultima modifica nell'assetto istituzionale. L'Enit è così tornato a essere un *ente pubblico economico*, con conseguente abbandono del modello dell'agenzia. La sua attività è retta dalle norme di diritto privato. Scopo principale è la promozione del turismo che avviene mediante interventi per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali. Particolarmente cruciale è la collaborazione con il Ministero degli affari esteri per la promozione delle attività, e dell'immagine turistica dell'Italia, su mercati esteri.

Per quanto concerne gli organi, essi sono tre. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro del turismo, con funzioni di amministratore delegato e da un membro nominato dal Ministro del turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro del turismo, che altresì designa il Presidente. Sotto il versante organizzativo, va rilevato che l'art. 16 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi. Obiettivi più specifici sono assegnati all'Enit sulla base di convenzioni triennali, aggiornate annualmente, stipulate tra il Ministero del turismo e l'Enit, sentita la Conferenza Stato-Regioni.